TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO A)

# Art. 59

## (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

a) prove sui materiali da costruzione;

b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;

c) prove di laboratorio su terre e rocce. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.

Versione in vigore dal 12 agosto 2012, non più in vigore dal 18 giugno 2019 · versione 29

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico in materia edilizia. (Testo A) |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 |
| Parte | II — Normativa tecnica per l'edilizia |
| Capo | I — Disposizioni di carattere generale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-edilizia-testo-a/art-59-l-laboratori-legge-5-novembre-1971-n-1086-art-20/versione/29

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it